

ne la giurisprudenza ha manifestato nuove oscillazioni (Sez. 3, sent. n. 1505 del 4/12/1997- 9/2/1998, Ronconi, Rv. 206628). Con recentissima decisione, le Sezioni Unite sono tornate ad occuparsi del tema, ribadendo che, in linea generale, si è in presenza di norma di pericolo, anche se potrebbe ravvisarsi l'esistenza di un ulteriore interesse protetto dalla disposizione in esame. Sostiene, in estrema sintesi, la sentenza, che accanto alla tutela anticipata, ormai riconosciuta, della qualità dell'alimento (mediante la sanzione di modalità di conservazione potenzialmente pericolose), l'art. 5 punisce le violazioni del diritto dei consumatori all'affidamento ed alla tranquillità nei confronti del rischio di alterazione degli alimenti: nei casi di cattiva conservazione dell'alimento, e indipendentemente dall'avvenuta alterazione del prodotto, tale interesse risulterebbe oggetto non di mero pericolo, ma di vera e propria lesione diretta (Sez. Un., sent. n. 442/2002, udienza 19 dicembre 2001, Butti, in corso di massimazione).

Una volta considerato l'art. 5 lett. b) della legge del 1962 quale disposizione che sanziona il mero pericolo di alterazione delle qualità del prodotto, deve concludersi per la non rilevanza di uno degli argomenti considerati centrali dal ricorrente: il contrasto asseritamente insanabile fra l'accusa odierna e la circostanza che il P.M. ebbe a dissequestrare le bottiglie d'acqua in esito alle analisi chimiche effettuate, analisi che escludevano l'alterazione del prodotto.

Si tratta di argomento che porta a conclusioni palesemente inaccettabili: applicando simile interpretazione alla materia della sicurezza sul lavoro, infatti, dovrebbe andare immune da censure il responsabile del cantiere o dell'opificio quando, pur in assenza di obbligatorie misure di cautela antinfortunistica, si accerti che in concreto nessuno dei dipendenti ha subito incidenti o riportato lesioni. Ciò che le disposizioni in tema di sicurezza alimentare, come il citato art. 5, lett. b) intendono garantire, infatti, è che i responsabili della manipolazione e conservazione dei prodotti evitino di ricorrere a modalità inadeguate di confezionamento, trasporto, custodia, e così via. Quale sia il bene protetto dalla norma incriminatrice lo si desume dal contenuto dello stesso art. 5 L. 283/62, poiché corrisponde a quello tutelato dalle altre fattispecie criminali in esso inserite, rispetto alle quali quella di cui alla lett. b) si pone come residuale. Le altre contravvenzioni previste dall'art. 5 hanno natura di reato di pericolo concreto e puniscono la detenzione per la vendita di sostanze alimentari che per le loro caratteristiche sono pericolose per la salute o comunque non genuine, come è dato di riscontrare nell'ipotesi criminosa prevista dalla disposizione contenuta sotto la lett. a).



Anche la contravvenzione di cui alla lett. b) mira a tutelare la genuinità e la commestibilità del prodotto alimentare ma, a differenza delle altre contravvenzioni contenute nello stesso articolo, configura un reato che è di pericolo presunto. La norma, infatti, non richiede che la sostanza alimentare sia pericolosa quindi, perché ricorra il cattivo stato di conservazione non occorre, come sostiene il ricorrente, che la sostanza alimentare risulti alterata.

**È sufficiente che nelle modalità di conservazione del prodotto (sistemi di confezionamento, luogo di conservazione, esposizione all'aria o al sole, stivaggio, trasporto, ecc.) non sono osservate le precauzioni igienico-sanitarie dirette ad evitare che il prodotto stesso possa subire un'alterazione che ne comprometta la genuinità o la commestibilità, precauzioni che possono essere prescritte da leggi o regolamenti o che possono trovare la loro fonte in regole di comune esperienza.** (Sez. III, sent. n. 9229 del 19/9- 13/10/1997, Nastasi, Rv. 208679).

Per quanto concerne le fonti da cui ricavare le modalità di conservazione ritenute idonee, occorre prendere in esame la disposizione contenuta nell'art. 47 del citato D.M. 20/1/1927. Il ricorrente ha sostenuto con pregevoli argomentazioni che si tratterebbe di norma ormai abrogata, essendo stati emanati i decreti attuativi previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 25/1/1992, n. 105, con la conseguenza che avrebbe ormai piena operatività la disposizione abrogativa dell'intero D.M. 20/1/1927 contenuta nell'art. 20 del citato decreto legislativo. A conclusioni diverse è giunta la sentenza Nastasi del 1997, sopra richiamata, secondo la quale va escluso che il D.Lgs n. 105 del 1992 detti disposizioni in tema di conservazione delle acque minerali, con la conseguenza che deve ritenersi che la norma di cui all'art. 47 del D.M. 20 gennaio 1927, la quale san-

